CAMERA DEI DEPUTATI N. 2146

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASTELLAZZI, CAVALIERE, GHIROLDI, MAGNABOSCO, RODEGHIERO, ORESTE ROSSI

Norme in materia di sollecitazione e raccolta delle procure di voto

Presentata il 3 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il nostro Paese ha avviato da pochi anni il processo di privatizzazione delle partecipazioni statali. Come previsto anche dal programma dell'attuale Governo, è auspicabile che il processo suddetto sia un'occasione per diffondere l'azionariato e per incentivare la partecipazione dei piccoli azionisti alla vita societaria.

Il nostro Paese necessita perciò di una disciplina organica in merito ad un imminente ed atteso sviluppo del fenomeno delle *public companies*.

Come è noto, la *public company* è caratterizzata dalla presenza di un azionariato molto diffuso, dall'esercizio del controllo societario da parte di un soggetto che detiene una quota limitata del capitale sociale, ed infine della concreta possibilità di perdita del controllo da parte di chi lo detiene, anche contro la sua volontà.

È in questo contesto che assume un ruolo importante la disciplina del voto per delega nelle assemblee societarie e l'attività di sollecitazione e raccolta delle deleghe di voto. La normativa italiana sul fenomeno della rappresentanza si concretizza nella disciplina contenuta nell'articolo 2372 del codice civile, contenente una serie di divieti, che limitano in modo eccessivo la raccolta delle deleghe, a differenza di quanto avviene nelle legislazioni straniere, che hanno optato per una disciplina più elastica caratterizzata da strumenti di tutela e di controllo a favore dei piccoli azionisti.

È auspicabile che anche il nostro ordinamento si adegui in tale direzione.

Con la presente proposta di legge si propongono una serie di princìpi a cui attenersi nella regolazione della sollecitazione al pubblico risparmio, affinché

essa avvenga con la necessaria correttezza e trasparenza a tutela dei piccoli azionisti. In particolare l'articolo 1 contiene una serie di requisiti soggettivi ed oggettivi, che devono essere posseduti dai soggetti che svolgono attività di sollecitazione, nonché limiti allo svolgimento di tale attività da parte di soggetti che si trovano in una posizione di conflitto d'interessi.

Inoltre, si propone uno schema di contenuto delle « schede di procura », con l'indicazione delle caratteristiche e degli elementi necessari, in conformità a quanto disposto nella proposta della quinta direttiva CEE in materia societaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, disciplina la sollecitazione al pubblico del rilascio di procure di voto delle società i cui titoli siano negoziati nei mercati regolamentati, anche attraverso modifiche delle norme vigenti e con effetto a decorrere dalla data di emanazione del citato regolamento in conformità ai seguenti princìpi:

a) deroga ai limiti quantitativi di rappresentanza previsti nell'articolo 2372 del codice civile nel caso in cui la sollecitazione sia svolta da associazioni, in qualsiasi forma costituite, di azionisti, di dipendenti, che rappresentino interessi diffusi, e dalle società di cui alla lettera *c)*;

b) determinazione dei requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere posseduti dai soggetti che sollecitano la raccolta di procure di voto. In ogni caso, la sollecitazione al pubblico per il rilascio delle procure non può essere svolta da soggetti che, con riferimento all'operazione specifica, si trovino in situazioni di incompatibilità derivanti da rapporti contrattuali o da partecipazioni nelle società oggetto dell'attività di sollecitazione, ovvero nelle società o enti che controllano o che risultano collegate a queste ultime ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero i cui soci, amministratori, sindaci o direttori generali:

1) siano parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori, dei sin-

daci o dei direttori generali della società oggetto dell'attività di sollecitazione o di altre società ed enti che la controllano;

2) siano legati alla società oggetto dell'attività di sollecitazione o ad altre società o enti che la controllano da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero lo siano stati nel biennio antecedente al conferimento dell'incarico;

3) siano amministratori o sindaci della società oggetto dell'attività di sollecitazione o di altre società od enti che la controllano, ovvero lo siano stati nel biennio antecedente al conferimento dell'incarico;

4) si trovino in altra situazione che ne comprometta, comunque, l'indipendenza nei confronti della società;

c) istituzione di un Albo, tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), delle associazioni, in qualunque forma costituite, che hanno come oggetto sociale l'attività di sollecitazione al pubblico del rilascio delle procure di voto. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento dell'attività di sollecitazione. Per poter mantenere l'iscrizione all'Albo l'attività di sollecitazione deve essere svolta in via prevalente;

d) predisposizione della « scheda di procura » da compilarsi con la riproduzione integrale delle proposte di delibera e appositi spazi per la manifestazione dell'indicazione di voto e la sottoscrizione del socio, e della « dichiarazione di informativa », con una nota dettagliata sul bilancio, sulla società e sugli organi sociali completa dell'indicazione dei soggetti competenti alla redazione delle note informative, che devono essere inviate agli azionisti dai soggetti che sollecitano il rilascio delle procure di voto;

e) previsione che nella « scheda di procura » per l'elezione degli organi societari, i soggetti che sollecitano il rilascio della procura di voto debbano dimostrare la specifica professionalità e l'indipendenza morale dei candidati e che i soggetti

di cui alla lettera *a)* non possano sollecitare il rilascio di procure di voto per l'elezione negli organi societari di:

1) soci, amministratori, sindaci, dipendenti delle società che svolgono attività di sollecitazione al rilascio di procure di voto;

2) parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della società che svolgono attività di sollecitazione al rilascio di procure di voto;

3) soggetti che si trovino in una situazione che ne comprometta l'indipendenza nei confronti della società oggetto dell'attività di sollecitazione;

4) amministratori, sindaci, dipendenti, soci delle società controllate o collegate ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile alla società oggetto dell'attività di sollecitazione;

5) soggetti che sono legati alla società oggetto dell'attività di sollecitazione, o ad enti o società che la controllano, da rapporti di lavoro autonomo nell'anno precedente alla convocazione dell'assemblea;

f) previsione che non si tenga conto del voto espresso se la delibera sottoposta a votazione dall'assemblea non è conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione e che le azioni relative siano computate ai fini del calcolo del *quorum* costitutivo dell'assemblea stessa;

g) applicazione dell'articolo 2377 del codice civile nel caso in cui la delibera sia stata assunta con il voto determinante delle azioni per le quali la procura del voto sia stata rilasciata utilizzando moduli difformi da quelli previsti ai sensi della lettera *d)* od a seguito di falsa o incompleta informativa dovuta ai sensi della lettera *d)*;

h) previsione che la procura possa essere rilasciata esclusivamente per l'assemblea immediatamente successiva e per le relative convocazioni, debba essere da-

tata, non possa essere in bianco e sia sempre revocabile;

i) previsione che, nel caso in cui l'azionista non abbia espresso alcuna istruzione ma compilato, sottoscritto e inviato i documenti di cui alla lettera *d)*, il mandatario eserciterà il suo diritto di voto in conformità alle indicazioni del consiglio di amministrazione;

l) riconoscimento, in capo a coloro che, con riferimento ad una determinata assemblea, dimostrano di voler sollecitare il rilascio delle procure di voto e che risultino in regola con la normativa di settore, del diritto di acquisire dalla società, a proprie spese, le liste dei nomi e degli indirizzi degli azionisti.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono determinate ulteriori condizioni per garantire la trasparenza e la correttezza nell'attività di sollecitazione e raccolta delle procure di voto. Dovranno, altresì, essere determinate le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni in esse contenute.